

Federico Sciarra

Il matrimonio nell'Ottocento italiano fra potere civile e potere ecclesiastico

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La Restaurazione negli Stati italiani preunitari – 3. Il Codice Pisanelli: matrimonio civile e rifiuto del divorzio

ABSTRACT: This paper focuses on the political and legislative Italian debate on the introduction of the civil marriage in the nineteenth century. This debate was part of a wider discussion that involved religious and social matters. The aim of the paper is to analyze the discipline of marriage in Italy in the nineteenth century, highlighting the difficulties concerning the introduction of civil marriage in the Italian Civil Code of 1865. This introduction represented the first serious rupture of the Church's monopoly in the regulation of the matrimonial matters; in fact, though the same law permitted legal separation and court authority over the custody of children, it still left intact the principle and the practice of the indissolubility of the marriage bond.

KEYWORDS: marriage, 19th-century, family law.

1. Premessa

Ancora oggi il profilo giuridico dei rapporti familiari si apre al dibattito politico-legislativo italiano ed europeo¹. Esso si colloca inevitabilmente nell'ambito di una riflessione che investe argomentazioni canonistiche e di natura morale.

Le relazioni tra i soggetti di diritto all'interno della famiglia presentano implicazioni che vanno ad interessare settori nei quali autorità diverse da quella civile rivendicano competenze più o meno ampie; tali implicazioni possono esser ricondotte a differenti concezioni in base al ruolo che ha assunto nei diversi periodi storici il nucleo familiare, inteso come insieme di istituti ad esso correlati, nel sistema dei valori morali e religiosi all'interno di ogni comunità. Infatti, alla famiglia vengono ricollegati determinati precetti o dogmi, che spesso vengono considerati "non negoziabili" o "irrinunciabili" a seconda del periodo storico. Pensiamo, come messo chiaramente in luce da un recente studio di Paolo Passaniti, alla situazione italiana laddove l'intreccio tra questioni politiche e questioni religiose è stato per secoli, e ancora oggi ha un suo peso, alla base delle riforme e delle legislazioni in materia familiare².

In questa trattazione ci si propone di analizzare la disciplina del matrimonio nell'Italia del XIX secolo nel periodo seguente la dominazione francese, sottolineando in particolare le difficoltà che ha incontrato l'introduzione della disciplina del matrimonio civile in sede di approvazione del codice Pisanelli³.

¹ Sul punto si vedano: F. Santoro Passarelli, *Divorzio e separazione personale*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, I, Milano 1978; M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna 1988; A. Romano, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino 1994; A. Morace Pinelli, *La crisi coniugale tra separazione e divorzio*, Milano 2001; S. Patti - M.G. Cubeddu, *Introduzione al diritto della famiglia in Europa*, Milano 2008.

² P. Passaniti, *Diritto di famiglia e ordine sociale: il percorso storico della "società coniugale" in Italia*, Milano 2011.

³ In generale sullo sviluppo del diritto di famiglia nell'età moderna e contemporanea con particolar

2. La Restaurazione negli Stati italiani preunitari

In seguito al crollo dell'impero napoleonico nel 1814 in tutte le zone occupate si restaurarono gli antichi sovrani, cioè coloro che detenevano il potere nel periodo precedente l'avvento delle truppe francesi⁴.

L'esperienza codicistica d'oltralpe nel periodo di occupazione francese era stata assorbita, seppur a vari livelli, dalle culture giuridiche locali presenti e, le monarchie restaurate, almeno quelle più illuminate, vedevano in essa uno strumento efficace per aumentare il proprio potere e per risolvere l'annosa questione in ordine alla statualizzazione del diritto.

In particolare il Regno delle Due Sicilie (1816-1861) fu il primo degli stati della penisola italiana nel periodo della Restaurazione a darsi una codificazione civile. A Napoli, infatti, nonostante il ritorno dei Borboni sul trono nel 1815, il codice francese rimase in vigore, tranne le disposizioni sul divorzio subito abrogate, fino al 1819 con l'adozione del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*⁵. Quest'ultimo codice introdusse un sistema misto in cui il matrimonio, celebrato secondo le formalità prescritte del diritto canonico, era produttivo di effetti civili solamente in seguito ad alcuni adempimenti civili, sia precedenti che susseguenti la celebrazione del rito cattolico. In particolare all'articolo 67 era previsto che:

Il matrimonio nel regno delle Due Sicilie non si può legittimamente celebrare che in faccia della Chiesa, secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento. Gli atti dello stato civile

riferimento alla penisola italiana si vedano: F. Filomusi Guelfi, *Il matrimonio religioso e il diritto*, Roma 1874; L. Canessa, *Il divorzio ed uno studio critico e profilattico del matrimonio*, Genova 1903; N. Tamassia, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Milano 1910; E. Besta, *La famiglia nella storia del diritto italiano*, Milano 1933; F. Loffredo, *Politica della famiglia*, Milano 1938; P. Torelli, *Lezioni di storia del diritto italiano. Diritto Privato. La famiglia*, Milano 1947; G. Vismara, *L'unità della famiglia nella storia del diritto in Italia*, Roma 1956; M. Bellomo, voce *Famiglia (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVI, Milano 1967, pp. 745-779; P. Ungari, *Il diritto di famiglia in Italia dalle costituzioni giacobine al Codice civile del 1942*, Bologna 1970.

⁴ Il Congresso di Vienna, come noto, provocò infatti delle profonde modificazioni nell'assetto geopolitico dell'epoca: ad esempio fu decretata la fine delle Repubbliche di Genova, annessa ai domini sabaudi, e della Repubblica di Venezia, annessa alla Lombardia già austriaca, e il Ducato di Parma e Piacenza fu consegnato all'arciduchessa Maria Luisa d'Austria, già seconda moglie di Napoleone. Si vedano, in generale, sul periodo della Restaurazione in Italia: B. Brugi, *Giurisprudenza e codici*, in *Cinquanti'anni di storia italiana, 1860-1910*, Milano 1911, II; F. Santoro Passarelli, *Dai codici preunitari al codice civile del 1865*, in *Studi in memoria di Andrea Torrente*, Milano 1968, II, pp. 1031 ss; G. Astuti, *Il «Code Napoléon» in Italia e la sua influenza nei codici degli stati italiani successori*, in *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, II, Napoli 1984; A. Aquarone, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano 1960; P. Ungari, *L'età del codice civile. Lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento*, Napoli 1967; C. Ghisalberti, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia: la codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari 1979; R. Bonini, *Disegno storico del diritto privato italiano*, Bologna 1980; A. Padoa Schioppa, *Dal Code Napoléon al codice civile del 1942*, in *Il codice civile, Atti del Convegno del cinquantennio*, Roma 1994, pp. 47 ss.; G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma - Bari 2000; A. Cavanna, *Mito e destini del Code Napoléon in Italia*, in *Europa e diritto privato*, I (2001), pp. 85-129.

⁵ Cfr. W. Maturi, *Il Concordato del 1818 tra la Santa Sede e le Due Sicilie*, Firenze 1929; F. Masciari, *La scienza giuridica meridionale della Restaurazione: codificazione e codici nell'opera di Giuseppe Amorosi*, Soveria Mannelli 2003.

sono essenzialmente necessari, e preceder debbono la celebrazione del matrimonio, perché il matrimonio produca gli effetti civili, tanto riguardo a'conjugi che a' di loro figli.

e all'art. 189:

Il matrimonio che nel regno delle Due Sicilie non sarà celebrato in faccia della Chiesa colle forme prescritte dal Concilio di Trento, non produce gli effetti civili né riguardo a' conjugi, ne riguardo a' loro figli. Non gli produce egualmente, se sarà celebrato in faccia della Chiesa, senza che sien preceduti gli atti necessari che si enunciano dall'art. 68 all'art. 81. I giudici competenti degli effetti civili sono i tribunali ordinari.

Nel regno Lombardo – Veneto, creato dal Congresso di Vienna nel 1815 e formato dai territori lombardi dominati dall'Austria sin dal 1714 e dai territori della Repubblica di Venezia, venne importata, dal 1° gennaio 1816, la legislazione austriaca con l'introduzione dell'*ABGB* del 1811 nel quale era prevista la riserva dell'obbligo di matrimonio religioso per i cattolici. L'*ABGB* non rispecchia il modello francese; in tema di matrimonio, forte è l'influsso della tradizione cattolica, tant'è che vi è un atteggiamento sfavorevole al divorzio in quanto il vincolo di matrimonio validamente contratto fra persone cattoliche non può sciogliersi, se non con la morte di uno dei coniugi stessi. Tale vincolo risultava esser indissolubile anche se solamente uno dei coniugi era cattolico, tuttavia era ammesso lo scioglimento del matrimonio contratto tra cristiani non cattolici per gravi motivi. Un atteggiamento di netto favore nei confronti della religione cattolica si manifesta, in particolare, nel mancato riconoscimento di valore legale al matrimonio tra persone che non professano la religione cattolica e nella possibilità di diseredare il figlio che abbia apostatato alla religione cattolica.

Rispetto al codice francese, nette sono le differenze: mentre il *Code Napoléon* si presenta come uno strumento modificativo dell'ordinamento giuridico previgente, l'*ABGB* si pone in forte continuità con le fonti del passato; basti pensare che nel codice austriaco non è previsto il principio di uguaglianza e si mantengono profonde differenze all'interno della popolazione, anche in base alla religione professata⁶.

Il Regno di Sardegna aveva subito per moltissimi anni l'occupazione francese ed era già composto da vari territori: oltre che i primissimi domini piemontesi e della Savoia, a seguito del Congresso di Vienna fu ampliato con l'estensione del territorio di Genova. Proprio a reazione di questa lunga dominazione francese, il sovrano restaurato Vittorio Emanuele I, aspira ad un integrale ritorno al passato: con un editto del 21 maggio 1814 abroga la legislazione francese e reintroduce il diritto previgente (ossia le Regie Costituzioni del 1771, il diritto comune e gli statuti locali)⁷.

Questa tendenza al ripristino della legislazione precedente non viene però estesa al nuovo dominio genoano nel quale il potere centrale lascerà in vigore il *Code civil* e il

⁶ Sul punto si rimanda agli studi di: E. Dezza, *Lezioni di storia della codificazione civile. Il Code Civil (1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB 1812)*, Torino 1998, pp. 90 ss.; I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, pp. 480 ss.; U. Petronio, *La lotta per la codificazione*, Torino 2002, pp. 330 ss.; A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano 2005, pp. 250 ss.; M. R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino 2007, pp. 190 ss.

⁷ Cfr. G. Audisio, *Questioni politiche. Il matrimonio e la ragion di Stato. Teorica del matrimonio e origini del matrimonio civile in Piemonte. Avvenimenti politici ovvero principi di restaurazione politica*, Napoli 1854.

Code de commerce fino al 1827. Infatti, il re di Sardegna, con una prammatica del 1817 manifestò la volontà di creare nuove codici per modernizzare il Regno, ma tale ambizione, viste le notevoli resistenze, venne posticipata di circa vent'anni a seguito dell'avvento di Carlo Alberto I succeduto al trono nel 1831. Il Codice civile piemontese del 1837, introdotto in Sardegna solamente nel 1848, in tema di matrimonio si caratterizzava per il suo stampo confessionale in cui gli effetti civili, che il legislatore piemontese si limitava a regolare, derivavano dal matrimonio religioso per i cattolici⁸. Secondo l'art. 108 infatti:

Il matrimonio si celebra giusta le regole, e colle solennità prescritte dalla Chiesa Cattolica, salvò ciò che è in appresso stabilito riguardo ai non cattolici ed agli ebrei.

Tale norma va raffrontata con l'art. 1 “*La religione Cattolica Apostolica Romana è la sola religione dello Stato*” e, soprattutto, con l'articolo 2:

Il Re si gloria di essere protettore della Chiesa, e di promuovere l'osservanza delle leggi di essa nelle materie che alla podestà della medesima appartengono. I Magistrati supremi veglieranno a che si mantenga il migliore accordo tra la Chiesa e lo Stato, ed a tal fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione in ciò che concerne agli affari ecclesiastici, secondo che l'uso e la ragione richiedono.

Per ciò che concerneva le altre religioni all'art. 3 si stabiliva che “*Gli altri culti attualmente esistenti nello Stato sono tollerati secondo gli usi ed i regolamenti speciali che li riguardano*”. La tolleranza non implica che il culto è ammesso dallo Stato, ma quest'ultimo tuttavia lo lascia esercitare senza pena; nella tolleranza non si include infatti l'approvazione né essa dà diritto all'esercizio di culto pubblico. Nel codice Albertino veniva prevista, per i cattolici, la sola separazione personale all'art. 140:

Non sarà lecita la separazione tra i coniugi, nemmeno di comune consenso, senza l'autorizzazione del Giudice ecclesiastico, e spetterà in tali casi all'Autorità civile il dare i necessari provvedimenti per la loro riunione. La stessa Autorità civile, quando le circostanze rendano necessaria la separazione di un coniuge dall'altro, e vi sia urgenza, provvederà intanto per la sicurezza del coniuge che ne fa la domanda.

Data la tradizione cattolica su cui si fonda il Codice Albertino non fu, ovviamente, previsto il divorzio quale cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio lasciando all'autorità ecclesiastica una ampia sfera di competenze.

Nel Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla grazie ad un potere centrale illuminato, non fu previsto, come in Piemonte, un ritorno all'antica legislazione ma il *Code* rimase in vigore senza soluzione di continuità fino al 1820 con l'emanazione del nuovo codice civile.

Il codice civile parmense fu strutturato secondo il modello francese ma se ne discostava per alcune peculiarità; ad esempio venne abolito l'obbligo della dote per le figlie e il regime patrimoniale dei coniuge rientrava nella separazione dei beni come nel periodo di diritto comune. In tema di matrimonio furono lasciati ampi margini di competenza all'autorità ecclesiastica, infatti, all'art. 34 venne previsto che “il matrimonio si celebra tra' cattolici giusta le regole e colle solennità prescritte dalla

⁸ Cfr. G. S. Pene Vidari, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino 2007.

Chiesa Cattolica”⁹.

Il Ducato di Modena e Reggio fu retto per quasi tutto il periodo della *Restaurazione dalle antiche Leggi e costituzioni per gli Stati Estensi* emanate nel 1771 e richiamate in vigore nel 1814. Solamente nel 1852 si dotò di un codice civile che ebbe vigore per pochi anni prima dell’Unità italiana. Tale codice delegò la competenza in materia di separazione familiare, su modello dei codici Albertino e Parmense, ai tribunali ecclesiastici mentre conservò per i tribunali civili la competenza in tema di rapporti patrimoniali¹⁰.

Nel Granducato di Toscana, annesso all’impero napoleonico dal 1808 al 1814, nel periodo della Restaurazione rientrò in vigore il complesso delle antiche leggi granducali unitamente al complesso sistema di diritto comune non addivenendosi ad una codificazione civilistica unitaria.

Anche nello Stato della Chiesa, a seguito della caduta di Napoleone, vi fu la Restaurazione. Quest’ultima, rispetto alle esperienze sopra esposte, presenta dei caratteri peculiari; la stessa, infatti, si presenta non solo quale ritorno alle vecchie istituzioni preesistenti all’annessione con l’impero francese (o per quanto concerne le Legazioni e le Marche, al Regno Italico) ma anche come il ripristino di un sistema teocratico. La questione (di non poco conto) era se l’opinione pubblica dei territori pontifici, che aveva conosciuto il processo di laicizzazione introdotto da Napoleone, avrebbe accettato o meno il ritorno di un regime in cui la laicizzazione dello Stato risultava esser impossibile per la natura stessa dei domini pontifici.

Tali esigenze si manifestarono maggiormente nelle Legazioni, che erano rimaste separate per circa vent’anni consecutivi dallo Stato Pontificio, rispetto all’Umbria e a Roma, rimaste solamente sei anni sotto il dominio francese.

La Restaurazione del potere papale avvenne, infatti, in due passaggi differenti: nel marzo 1814 Napoleone riconsegnò al Papa i territori del Lazio e dell’Umbria mentre le Legazioni delle Marche, Bologna e Romagna vennero recuperate solamente all’indomani del Congresso di Vienna. Da ciò la distinzione tra province di primo e secondo recupero: le prime, Lazio e Umbria, subirono l’ondata più intransigente della Restaurazione consacrata nell’editto del 13 maggio 1814 curato dal delegato pontificio Rivarola. Con tale editto veniva stabilita la cancellazione totale dell’esperienza giuridica napoleonica. A seguito del secondo recupero (Legazioni delle Marche, Bologna e Romagna) l’editto del 5 luglio 1815, curato dal segretario di Stato Consalvi, abolì anch’esso la legislazione previgente ma mantenne in vigore, proprio per quella maggiore penetrazione e applicazione della legislazione francese, il codice di commercio napoleonico e i relativi tribunali¹¹.

Questi due editti comportarono una sorta di divisione all’interno dei domini pontifici collegati al differente dispiegarsi della dominazione francese; tale spaccatura verrà colmata solamente con il *motuproprio* del 6 luglio 1816 nel quale si cercò di

⁹ Cfr. C. Calisse, *Storia del diritto italiano*, I, Roma 1891, p. 366.

¹⁰ Cfr. *Codice Civile per gli Stati Estensi*, Modena 1851. Il testo entrò in vigore il 1 febbraio 1852. Consultabile in https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Codice_civile_stati_Estensi.pdf

¹¹ Cfr. A. Aquarone, *La restaurazione nello Stato Pontificio e i suoi indirizzi legislativi*, in *Archivio della società romana di storia patria*, 1955, pp. 119 ss.; V. M. Mombelli Castracane, *Per una storia dei tentativi di codificazione nello Stato Pontificio nel secolo XIX*, I, in *Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell’Università La Sapienza di Roma*, aa. XV-XVI, 1975-1976.

riformare tutta la struttura interna dello Stato Pontificio. Ciò lo si evince chiaramente dal Preambolo in cui il Pontefice Pio VII spiega le motivazioni dello stesso:

Noi riflettemmo in primo luogo, che la unità, ed uniformità debbono esser le basi di ogni politica Istituzione, senza delle quali difficilmente si può assicurare la solidità de' Governi e la felicità de' popoli; e che un Governo tanto più può riguardarsi come perfetto, quanto più si avvicina a quel sistema di unità stabilito da Dio tanto nell'ordine della natura, quanto nel sublime edificio della Religione. Questa certezza c'indusse a procurare per quanto fosse possibile la uniformità del sistema in tutto lo Stato appartenente alla Santa Sede. Presentava, egli è vero, lo Stato medesimo un modello di Legislazione, e di Ordine, fondato com'era nei suoi grandi principj sulle invariabili regole della Religione, e Morale Evangelica, e sulla Canonica Giurisprudenza, la quale regolata dalla solida equità, e dal verace diritto della natura, ad onta delle calunnie, colle quali è stata attaccata, dovrà sempre riconoscersi come quella, che ricondusse l'Europa allo stato di civilizzazione, da cui le irruzioni de' Barbari l'avevano allontanata. Ma pure per giungere alla perfezione (in quanto può questa esser compatibile colla natura delle umane cose) mancava ancora al Nostro Stato quella uniformità, che è così utile ai pubblici, e privati interessi, perché, formato colla successiva riunione di Dominj differenti, presentava un aggregato di usi, di leggi, di privilegi fra loro naturalmente difforni, cosicché rendevano una Provincia bene spesso straniera all'altra, e talvolta disgiungeva nella Provincia medesima l'una dall'altro Paese¹².

Soppressa in tutti i domini la legislazione francese molte materie, tra cui quella matrimoniale, tornarono dunque sotto l'esclusiva regolamentazione dei Sacri Canon.

3. Il Codice Pisanelli: matrimonio civile e rifiuto del divorzio

Subito dopo l'Unità d'Italia si presentò il problema dell'unificazione del diritto privato nel Regno. Nel periodo delle annessioni (1859-1860) il codice civile del vecchio stato sabaudo era stato, infatti, esteso esclusivamente alle province dell'antico Stato pontificio mentre in Lombardia, in Toscana e nelle regioni del meridione erano rimaste in vigore le precedenti legislazioni.

Già nel dicembre 1859 fu nominata una commissione per la revisione del Codice Albertino, tuttavia, lo scioglimento del Parlamento, nello stesso mese, ne interruppe i lavori.

Successivamente ci furono altri tentativi di formulazione di un testo completo ma, solamente nel dicembre 1862, con la nomina di Giuseppe Pisanelli a Guardasigilli, si riuscì a presentare un testo definitivo al Senato nel 1863.

Tuttavia, nonostante l'impegno del Pisanelli nella redazione (da qui Codice Pisanelli), l'esame di tale testo non fu rapido. Per sopperire a tale situazione di stallo creatasi nel novembre del 1864, il nuovo Guardasigilli Giuseppe Vacca presentò un disegno di legge per l'attribuzione al Governo di ampi poteri per accelerare l'unificazione legislativa. Con R.D. 2 aprile 1865, n. 2215 il Re nominò la Commissione per la Revisione e il Coordinamento dei Codici¹³ successivamente

¹² Cfr. Testo riprodotto in *Moto proprio della santità di nostro signore papa Pio settimo in data de'6 luglio 1816: sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di camera nel giorno 14 del mese ed anno suddetto*, Milano 1816, pp. 2-3.

¹³ Membri effettivi della Commissione erano: G. Vacca (Presidente Della Commissione), G. B. Cassinis (Vice-Presidente Della Commissione), G. Pisanelli (Vice-Presidente Della Commissione), Commendatore Arnulfo, Giacomo Astengo, Domenico Boccardo, Filippo Bonacci, Cesare Cabella,

suddivisa in Commissioni speciali in base ai diversi codici in preparazione.

Il nuovo Codice, presentato con una Relazione al Re firmata dal Guardasigilli Vacca, fu promulgato con R. D. 25 giugno 1865 ed entrò in vigore il 01 gennaio 1866

La disciplina del matrimonio risulta essere semplice, l'art. 93 del Codice stabilisce che: “*il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza*”. Con tale sintetica formula il legislatore avocava al solo nascente Stato unitario la regolamentazione dell'istituto; tuttavia, il dibattito sulla forma civile del matrimonio, era già iniziato ben prima nel biennio 1859-1860 per la revisione del Codice Albertino¹⁴. Fin dai primi anni cinquanta dell'Ottocento si era, infatti, manifestata la volontà di introdurre il matrimonio civile, in particolare con l'art. 7 della legge 9 aprile 1850 (c.d. Legge Siccardi) che autorizzava la presentazione di progetti in tal senso¹⁵.

La Commissione, già nel 1850, aveva tentato di proporre delle valide soluzioni per inserire nella legislazione del Regno il matrimonio civile; tuttavia fortissima fu la spinta contraria da parte del mondo cattolico che avocava a sé l'intera materia in tema di matrimonio¹⁶.

Nel 1851 anche il Guardasigilli Bon Compagni presentò alle Camere un progetto di

Carlo Cadorna, Michele Di Castellamonte, Edoardo Castelli, Luigi Castelli, Antonio Caveri, Desiderato Chiaves, Luigi Chiesi, Raffaele Conforti, Filippo Cordova, Francesco Crispi, Giovanni De Falco, Domenico De Ferrari, Gennaro De Filippo, Giovanni De Foresta, Lorenzo Eula, Filippo Galvagno, Celestino Gastaldetti, Nicolò Gervasoni, Andrea Lissoni, Pasquale Stanislao Mancini, Adriano Mari, Celso Marzucchi, Luigi Melegari, Giuseppe Miraglia, Antonio Mosca, Vincenzo Niutta, Giuseppe Panattoni, Errico Pessina, Alessandro Pinelli, Giuseppe Piroli, Enrico Precerutti, Liborio Romano, Urbano Rattazzi, Francesco Restelli, Roberto Savarese, Conte Stara, Nicola Rocco, Sebastiano Tecchio e Lodovico Viscardi. Membri con funzioni di segretario: Filippo Ambrosoli, Vincenzo Calenda, Giuseppe Bruzzo, Carlo Cesarini, Luigi Cova, Adolfo De Foresta, Luigi Gerra, Cesare Oliva, Orazio Spanna e Alessandro Vaccarone. Cfr. *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 7 aprile 1865 n. 84.

¹⁴ C. Ghisalberty, *Unità nazionale e unificazione del diritto nel Risorgimento*, Bari 1996, pp. 307 ss.; S. Solimano, *'Il letto di Procuste'. Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano 2003, pp. 234 ss.

¹⁵ L'art. 7 della legge 9 aprile 1850 recitava: “Il Governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto”; sul punto si veda C. Magni, *I Subalpini e il Concordato. Studio storico giuridico sulla formazione delle Legge Siccardi*, Padova 1967, pp. 245 ss.

¹⁶ In particolare emerse, all'interno del cattolicesimo, la figura di Antonio Rosmini il quale nella sua opera “Sulle leggi civili che riguardano il matrimonio de' cristiani” del 1851 si oppone all'introduzione in Piemonte di una disciplina del matrimonio non conforme alla dottrina cattolica. Sul pensiero del Rosmini si veda la raccolta in A. Rosmini, *Opere edite e inedite, aggiuntovi un ragionamento sul bene del matrimonio cristiano*, Padova 1972. Pasquale Stanislao Mancini in tema di matrimonio civile, in particolare nei rapporti tra Stato e famiglia, in una seduta della Commissione istituita nel 1848 per la revisione del Codice Albertino affermò che: “Sono assai convinto che oggi tra noi lo Stato non abbandona soltanto l'esercizio d'un diritto, ma è responsabile dell'abdicazione di uno de' suoi più sacri e solenni doveri. La formazione, la stabilità ed il buon ordine della famiglia, la legittimità, la protezione e la educazione delle proli, la libertà di tutti i matrimoni che si ravvisino incapaci di alterar la morale e la incolumità sociale” sul punto si veda P.S. Mancini, *Discorso intorno all'ordinamento legislativo del matrimonio, tenuto in seno alla R. Commissione istituita in Torino nel 1848 per la revisione delle leggi civili e criminali*, in C.F. Gabba, *Studi di legislazione civile comparata*, Appendice al capitolo VIII, Milano 1862, pp. 1-24.

revisione del codice in tema di matrimonio civile. Tale progetto dapprima approvato alla Camera (seduta del 5 luglio 1852) fu successivamente respinto in Senato (seduta del 6 dicembre 1852).

La bocciatura in Senato fu anch'essa condizionata dalle forti resistenze del mondo cattolico e, in particolare, da una lettera del Pontefice Pio IX indirizzata al Re nell'estate del 1852 che affermava:

[...] né la dottrina della Chiesa sarebbe posta in salvo, né bastantemente sarebbero garantiti i diritti della Chiesa stessa, ove venissero adottate nella discussione del Senato le due condizioni accennate dai ministeri di V.M. Primo cioè, che la legge tenga per validi i matrimoni regolarmente celebrati al cospetto della Chiesa; secondo, che quando siasi celebrato un matrimonio che la Chiesa non riconosce per valido, la parte che più tardi vuole uniformarsi ai suoi precetti, non sia tenuta a perseverare in una convivenza condannata dalla religione¹⁷.

Il copioso dibattito degli anni cinquanta in Piemonte per l'introduzione del matrimonio civile, si ripropose fortemente in sede di approvazione del nuovo codice unitario d'Italia, sulla spinta di una forte linea di sostegno delle novità in tema di matrimonio da parte del mondo giuridico¹⁸.

Già il primo progetto Cassinis, presentato alla camera il 19 giugno 1860, presentava la disciplina civile del matrimonio; l'art. 104 di tale progetto così recitava:

La legge considera il matrimonio unicamente nei rapporti civili; e, rispettando i doveri che impone la religione, determina nell'interesse della società le condizioni di capacità e di forma per la sua validità ed efficacia nei rapporti medesimi¹⁹.

Nella *Relazione* del ministro Cassinis che accompagnava la presentazione del Progetto è chiaro il ruolo attribuito alla famiglia; si legge infatti che:

Le associazioni civili sorgono dalla famiglia; la famiglia dal matrimonio: dunque, come le associazioni civili, così la famiglia, e così pure il matrimonio, da cui questa riconosce coll'esistenza anche le condizioni della sua legittimità, sono il primo indeclinabile obbietto

¹⁷ Cfr. Lettera di Sua Santità Pio IX a Sua Maestà Vittorio Emanuele riportata e commentata in G. Audisio, *Quistioni politiche*, cit., pp. 86 ss. Sul punto, inoltre, non può non rilevarsi la posizione di quei giuristi che criticarono altresì la scelta moderata del Bon Compagni, preferendo una posizione più netta dello Stato; tra questi non può non ricordarsi il pensiero di Pier Carlo Boggio il quale afferma che lo Stato "essendosi proclamato dallo Statuto le massime di uguaglianza fra i cittadini, di autonomia nel governo, di unità nella giurisdizione, e vietato che taluno possa venire distratto dai propri giudici naturali, ne consegue che è fra i più gravi ed urgenti doveri dello Stato quello di promuovere la promulgazione di una legge civile sul matrimonio, se pur vuolsi che i principii che lo Stato proclama siano qualcosa di più che vacue e inefficaci teoriche". Sul punto si veda P.C. Boggio, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte: sposizione storico-critica dei rapporti tra la S. Sede e la corte di Sardegna*, II, Torino 1854, p. 66-67.

¹⁸ Ci si riferisce non solo ai molteplici giuristi che sostenevano le loro idee in favore del matrimonio civile ma anche alle istanze provenienti dalle maggiori riviste dell'epoca. Su tale ultimo tema si veda l'opera di C. Valsecchi, *In difesa della famiglia? Divorzisti e antidivorzisti in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2004, pp. 1- 131 che analizza il ruolo centrale avuto da alcuni importanti periodici dell'epoca e, in particolare, dal milanese *Monitore dei Tribunali*, dal napoletano *Filangieri*, dalla toscana *Scienza del diritto privato* e dai siciliani: *Temi Zanclera*, *Il Circolo Giuridico*, e *La Riforma Giuridica*.

¹⁹ Cfr. *Lavori preparatori del Codice Civile del Regno d'Italia*, II, parte I, progetto di revisione del Codice civile Albertino presentato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia G. B. Cassinis, Titolo VI, art. 104.

della legge civile. La Commissione nel suo progetto rivendica sul matrimonio la civile giurisdizione, e per tal guisa raccoglie in uno gli anzidetti elementi, assicurando allo Stato que' diritti a cui esso non potrebbe rinunciare senza disconoscere l'origine sua propria, senza abdicare a sè stesso²⁰.

Per, infine concludere:

Null'altro adunque rimane al potere civile che di rivendicare la pienezza della sua giurisdizione, lasciando alla coscienza religiosa ciò che è di suo esclusivo dominio. Or se questo concetto sarà tradotto in legge del regno, potremo finalmente dire compiuto anche in Italia un grande progresso civile, politico e filosofico, mentre ne sarà al tempo stesso avvalorata la reverenza del rito religioso pei persuasi e pei credenti²¹.

Tale scelta, tuttavia, non riflette assolutamente una posizione di favore nei confronti del matrimonio civile in seno ai giuristi dell'epoca. Alla predisposizione del progetto segue un vivace dibattito tra i membri del Parlamento e i giuristi dell'epoca, che si ripresenta all'interno dei periodici giuridici dell'epoca o nelle proposte di introduzione del matrimonio civile avanzate da alcuni illustri giuristi; è il caso ad esempio della proposta avanzata dal toscano Ferdinando Andreucci che contribuisce ad alimentare il dibattito.

La proposta dell'Andreucci più tardi sostenuta anche dal professore e deputato Giambattista Giorgini e da Giovanni Carcano sul *Monitore dei Tribunali*, si articolava in quattro punti:

- I. Il matrimonio, per regola generale, si contrae e si celebra colle condizioni, colla forma e con gli effetti che prescrive la religione professata dai coniugi.
- II. Coloro peraltro, che per qualunque causa non possono e non vogliono contrarlo e celebrarlo così, debbono aver modo stabilito e regolato per legge di contrarlo e celebrarlo in forma meramente civile con pienezza d'effetti giuridici.
- III. Tanto per l'uno che per l'altro caso può e deve il legislatore stabilire e ordinare quelle prescrizioni, solennità e cautele che siano necessarie per l'ordine pubblico, ma deve, rispetto al matrimonio religioso, contentarsi d'avvalorarle con la più efficace severità di sanzioni penali, anco a carico dei ministri di culto, senza però mai né ammettere per civilmente valido il matrimonio che fu religiosamente nullo, né viceversa annullare quello che religiosamente sia valido.
- IV. Tutte quante le cause non solo di sponsali, ma anco di matrimonio quoad vinculum, debbono essere di competenza e cognizione dei tribunali ordinari e della giudiziaria autorità civile, esclusa e abolita assolutamente ogni e qualunque giurisdizione contenziosa delle curie ecclesiastiche²².

Giorgini aderì alla proposta avanzata da Andreucci condividendone la scelta di attribuire ai coniugi la libertà di scegliere le forme di celebrazione ai coniugi stessi; al tempo stesso Carcano ne difese le accuse mosse a tale proposta da parte del mondo cattolico che, in blocco, si opponeva all'introduzione del matrimonio civile su modello francese ma anche dai fautori del matrimonio civile che non ammettevano il

²⁰ *Progetto ufficiale del codice civile italiano comunicato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia Cassinis in conformità di Relazione per esso presentata alla Camera de' Deputati e al Senato nelle tornate del 19 e del 21 giugno 1860* (edizione napoletana), Napoli 1861, pp. IX-XI.

²¹ *Ibidem*.

²² Cfr. G. Carcano, *Sul matrimonio civile*, in *Monitore dei Tribunali*, I, 1860, n. 101-102.

compromesso prospettato dal giurista toscano.

La posizione di Carcano è di mediazione tra queste realtà sottolineando, in particolare, che la proposta Andreucci e il pensiero di Giorgini non erano di favore alla Chiesa ma si ponevano su un piano di opportunità temporale; in altre parole, in tale momento storico, si preferiva non addivenire ad una rottura totale con la tradizione cattolica e lasciare la libertà di scelta alla coppia²³.

Carcano, inoltre, sottolinea l'importanza del profilo morale della futura codificazione che deve emergere in seno all'istituto del matrimonio.

Sul punto di fondamentale importanza scientifica risulta il completo studio effettuato da Carlo Francesco Gabba negli anni 1861 e 1862 nei suoi *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana* e, in particolare, il capitolo VIII dell'opera che tratta del matrimonio civile e degli atti dello stato civile²⁴.

In tale capitolo Gabba descrive le sue ragioni a favore dell'introduzione del matrimonio civile in Italia e afferma che la questione è di primaria importanza in quanto appartiene ai rapporti tra Chiesa e Stato e invita i propri colleghi a prendere posizione sull'argomento in modo da agevolare la votazione in Parlamento recependo le volontà predominanti nella nazione.

Il Gabba comincia la sua trattazione dalle origini dell'era cristiana per soffermarsi successivamente, in particolare, sulla Rivoluzione francese che aveva scardinato l'assetto sacramentale dell'istituto e recepito la sua natura contrattuale così come elaborata da Pothier²⁵.

Gabba si sofferma, dunque, sulla proposta del Cassinis di cui sopra, e afferma che non si presenta come:

[...] una misura, per dir così, di ripiego, come lo era nel progetto Buoncompagni, ma non è ancora il matrimonio legale propriamente detto, cioè il solo di cui la legge si occupi, ma di questo requisito difetta, occupandosi il progetto di mettere in armonia l'un matrimonio e l'altro, e contemplando i differenti casi in cui il civile al religioso oppure il religioso al civile²⁶.

Anche se favorevole, dunque, alla proposta di Cassinis il Gabba non abbraccia interamente il pensiero espresso dal primo. L'Autore ritiene, infatti, che lo Stato non debba operare una rivoluzione drastica e violenta ma, gradualmente, debba occuparsi della materia avocando “*nella debita misura alle proprie leggi, a magistrati proprii, e a forme proprie la direzione giuridica dei matrimoni*” ma, al tempo stesso, deve “*astenersi dal proibire e punire l'osservanza delle leggi matrimoniali canoniche per solo accordo spontaneo e privato fra i fedeli e i ministri della religione*”²⁷.

²³ G. di Renzo Villata, *Giovanni Carcano ovvero... una penna al servizio della patria*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna 2011, pp. 294-314.

²⁴ Cfr. C. F. Gabba, *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*, cit., pp. 200-284.

²⁵ Gabba riflette quell'atteggiamento di venerazione per il codice civile francese presente all'epoca nel pensiero di numerosi giuristi. Sul punto si veda A. Cavanna, *Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dell'Italia dell'Ottocento*, in *Studi di storia del diritto*, III, Milano 2001, pp. 719 ss.

²⁶ C. F. Gabba, *Studj di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*, cit., pp. 213-216.

²⁷ Ivi p. 254.

In altre parole Gabba vuole adattare alla mutata società l'istituto del matrimonio che la Chiesa non ha il coraggio, o più probabilmente, non vuole modificare; in chiusura alla sua opera egli auspica, quasi presagendo il futuro concordato del 1929, un mutamento nei rapporti istituzionali tra Chiesa e Stato che possa porre rimedio alla frattura che doveva crearsi in quel preciso momento storico.

Sulla obbligatorietà del matrimonio civile Gabba, in un suo scritto successivo, afferma:

Io credo cioè che il legislatore debba imporre a tutti coloro che vogliono contrarre matrimonio la necessità di farlo dinanzi ad un apposito ufficiale civile, e lasciar loro la libertà di celebrare il matrimonio anche colla forma religiosa, sia prima, sia dopo il matrimonio civile, ma non darsi pensiero né di un'omissione del matrimonio religioso, né di un matrimonio concluso unicamente con questa forma²⁸.

Ulteriore figura centrale del dibattito è Oreste Regnoli, professore di diritto civile, avvocato, e deputato alla Camera. Egli è favorevole al matrimonio inteso come contratto concepito quale elemento di conservazione della società; egli effettua una ampia difesa del progetto Cassinis ricostruendo l'evoluzione storica del matrimonio che precede l'avvento della Chiesa in quanto istituzione di diritto naturale²⁹.

Essendo preesistente all'avvento della Chiesa ne discendeva, per Regnoli, l'obbligo dello Stato di regolamentarne l'istituto quale fulcro fondamentale della società civile e, di conseguenza, la prevalenza della legislazione civile.

Non da meno è la posizione di forte ostilità mossa da parte della giurisprudenza dell'epoca; l'opinione espressa dalla Corte di Cassazione è lapidaria e si pone in contrasto con il progetto Cassinis in tema di matrimonio. In particolare, la Suprema Corte, dopo aver ripercorso il cammino evolutivo tracciato dalla Rivoluzione francese, e visto nel capitolo precedente al presente lavoro, afferma che tale evoluzione non può riscontrarsi in Italia. Infatti afferma la Corte:

L'Italia tutta dalle Alpi alla Sicilia da più secoli ha obbedito e obbedisce unicamente alla legge religiosa; che il privare questa legge dell'impero universale su uno dei più importanti atti della vita umana, sciogliendo un vincolo obbligatorio, per relegarlo alla pura volontà privata, produrrebbe seri disgusti nelle popolazioni e anche disamore al governo³⁰.

La stessa prosegue distinguendo le due diverse tradizioni giuridiche della Francia e dell'Italia; in particolare non si può, per la giurisprudenza, applicare *tout court* la legislazione napoleonica in quanto prodotto di quella società e "non valeva opporre l'esempio della Francia e del passato governo napoleonico fra noi perché la prima non aveva riconosciuta giammai come legge dello Stato il Concilio tridentino, e il secondo era il prodotto della forza e della conquista che non suole produrre alcuno adottabile precedente"³¹.

²⁸ Cfr. C. F. Gabba, *Intorno al matrimonio civile*, in *Monitore dei Tribunali*, V, 1864, 11 giugno, pp. 553-561.

²⁹ S. Gianzana, *Codice civile preceduto dalle Relazioni ministeriale e senatoria, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, II, *Discussioni*, Torino-Roma-Napoli, 1887, pp. 76-78.

³⁰ Cfr. *Osservazioni della Corte suprema della Cassazione di Toscana*, in *Lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, V, *Osservazioni della Magistratura sul progetto di revisione del Codice civile albertino presentato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia (G.B.Cassinis)*, seconda edizione, Roma 1890, pp. 86-90.

³¹ Ivi, p. 88-89.

Accantonato il progetto Cassinis, il progetto Miglietti si limitava all'art. 103 ad affermare che la celebrazione del matrimonio doveva essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell'ufficiale di stato civile. A tale proposta si accompagnavano le stesse perplessità del precedente progetto³².

A tale progetto seguì il progetto a cura di Giuseppe Pisanelli allora guardasigilli, presentato in seguito alla discussione parlamentare da Giuseppe Vacca subentrato nella carica di Pisanelli; tale progetto all'art. 81 statuiva che "il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza"³³. Tale progetto, nonostante la forte opposizione dei parlamentari cattolici, fu accolto con favore dalla Commissione Senatoria, nella cui relazione è nuovamente affermato il diritto da parte dello Stato a regolare la famiglia nel suo complesso. Tuttavia, una volta arrivato in aula per la votazione il progetto si manifestò una forte opposizione.

In particolare, in relazione all'istituto del divorzio, Vito D'Ondes Reggio, esponente di spicco dell'opposizione cattolica, per sottolineare il presunto pericolo, arrivò ad affermare l'imprescindibilità del divorzio quale conseguenza logica dell'introduzione del matrimonio civile obbligatorio nella legislazione unitaria:

E vedete la contraddizione in cui cade lo Stato. Tutte le obbligazioni personali, secondo le leggi di tutti i popoli civili, si risolvono in soddisfacimento dei danni; il solo contratto del matrimonio civile non si può sciogliere. Lo Stato non può volere il matrimonio innanzi a sé perpetuo; lo Stato deve ammettere il divorzio. Io reputo il divorzio di detrimento al consorzio umano, pure vi sono casi che in virtù dei soli principii religiosi non si può rigettare. E poi nella dura alternativa di vedere calpestata la libertà di coscienza o di ripararci col divorzio nel matrimonio civile, non esito, stimo necessario cotesto divorzio³⁴.

A tale impostazione replicava De Foresta, relatore sul progetto, il quale sottolineava che il riconoscimento della natura contrattuale del matrimonio e l'introduzione del matrimonio civile non comportano, al tempo stesso, la necessità di introduzione del divorzio:

[...] noi consideriamo il matrimonio come un'alta istituzione sociale, che ha regole particolari determinate anzitutto dall'interesse sociale, che vuole l'indissolubilità del vincolo del matrimonio per l'educazione della famiglia, la fiducia tra gli sposi, la sicurezza della vecchiaia, e per molte altre grandi ragioni³⁵.

Infine intervenne il Pisanelli, sottolineando come il progetto in esame avesse preso in considerazione la coscienza generale dell'epoca, la quale era favorevole ad accogliere il principio separatista in materia matrimoniale:

Sono a tutti note le lunghe contese avvenute intorno alle relazioni fra la chiesa e lo stato, e

³² Cfr. *Progetto di codice civile del Regno d'Italia presentato al Senato dal Ministro della Giustizia V. Miglietti nella tornata 9 gennaio 1862*, in *Lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, VII, seconda edizione, Roma, 1892.

³³ *Del Progetto di codice civile del Regno d'Italia presentato al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863*, Torino 1863.

³⁴ *Svolgimento del progetto Pisanelli*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Sessione 1863-1864-1865, vol. XVI, *Discussioni*, tornata del 13 febbraio 1865.

³⁵ *Ibidem*.

niuno ignora come pel matrimonio la chiesa persista a reclamare la sua competenza. In quanto a noi il principio libera chiesa in libero stato, che costituisce oramai un assioma del nostro diritto pubblico, ci conduce a riconoscere nello stato il diritto di regolare il matrimonio per le sue relazioni civili. Il matrimonio, che è fondamento della famiglia, e per ciò un'alta istituzione sociale, deve cadere sotto le prescrizioni dello stato. Allo stato incombe di regolare i modi, con cui una nuova famiglia si costituisce, e determinarne i diritti. Può il matrimonio avere una sanzione più alta, la sanzione religiosa; ma questa è fuori della competenza dello stato. La religione ha i suoi precetti e le sue sanzioni, ma essi si aggirano in un campo ove lo stato non può entrare senza suo danno e senza offesa della stessa religione. Chi voglia che la legge civile si faccia a promuovere l'adempimento de' doveri religiosi, falsa e deturpa l'indole di tali doveri. E dove si arresterà lo stato quando si ponesse in questa via?³⁶.

Il Pisanelli, dunque, pone l'attenzione sulla centralità del matrimonio nella struttura sociale del paese e, affermando il principio di separazione dei poteri, avocandone l'intera competenza allo Stato.

Il progetto finale viene presentato per la discussione parlamentare dal guardasigilli Vacca e, dopo il regio decreto 2 aprile 1865 istitutivo della Commissione generale legislativa incaricata di proporre le modifiche al progetto generale di cui sopra, si arriva alla formulazione del testo definitivo. Pur con una debole maggioranza, il progetto prevalse all'opposizione emersa in Senato cosicché, il testo definitivo del Codice Civile unitario del 1865, al titolo V dedicato al matrimonio, recepisce il pensiero del Gabba e della posizioni espresse dal Pisanelli disponendo all'art. 93 che: "il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza". Viene così introdotto il matrimonio civile obbligatorio come l'unica forma di unione coniugale riconosciuta dallo Stato anche se non vi era formulato divieto ai cittadini cattolici di contrarre anche il matrimonio religioso³⁷.

Tuttavia, la laicizzazione del matrimonio non significò l'accoglimento dell'istituto del divorzio, che non venne praticamente preso in considerazione nei lavori del 1865, e ciò non tanto per motivi politici (evitare cioè un ulteriore scontro con la Chiesa romana) ma, come affermato nella stessa Relazione della Commissione al Senato sul progetto di codice civile presentato dal Ministro Guardasigilli Pisanelli, sul presupposto che il popolo italiano non fosse ancora pronto:

Quando una legge collocasse, sulla soglia del matrimonio e sul suo seno, l'idea del divorzio, essa avvelenerebbe la dignità delle nozze, ne deturperebbe l'onestà, perché quell'idea si muterebbe nelle mura domestiche, in un perenne e amaro sospetto e questo vizierebbe fin dal suo principio la società coniugale e le impedirebbe di raggiungere il suo fine [...] ad ogni modo ho sempre creduto che le leggi non debbonsi mettere in contraddizione con la

³⁶ Cfr. *Del Progetto di codice civile del Regno d'Italia presentato al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863*, Torino 1863. In particolare si veda il *Progetto di legge per l'approvazione del primo libro del Codice civile del Regno d'Italia presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 15 luglio 1863*, pp. 16-19.

³⁷ Tale possibilità comportò che negli anni successivi vi furono numerosi matrimoni celebrati con il solo rito religioso, e di conseguenza emergevano situazioni di illegittimità essendosi gli sposi uniti solo nel sacramento; tale situazione comportò vari reclami da parte del Parlamento che cercò di sottolineare la precedenza obbligatoria del matrimonio civile sul matrimonio religioso con il divieto per le autorità ecclesiastiche di celebrare le nozze se prima non fosse stato adempiuto il rito civile. Sul punto si veda P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia*, cit., pp. 188-192.

coscienza pubblica; ed io affermo con sicurezza che la coscienza del popolo italiano è contraria al divorzio, lo prova la storia di quel tempo in cui imperò tra noi il Codice Napoleone. Pochissimi furono i divorzi: in queste province (le napoletane) nel corso di dieci anni, tre soltanto e tutti riprovati dall'opinione pubblica. Ammetto che a stabilire questa opinione abbia potuto contribuire il pensiero religioso; ma il legislatore che lo accoglie presta ossequio ad un concetto meramente sociale³⁸.

Viene riaffermato all'art. 148 del nuovo codice civile che “*il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi; è ammessa però la loro separazione personale*”. Si ribadisce, dunque, il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale, approvato già dal Concilio di Trento circa tre secoli prima: se l'indissolubilità del matrimonio religioso era giustificata dalla natura di sacramento del matrimonio, nel matrimonio civile l'indissolubilità dipende dalla volontà politica dello Stato; tale aspetto è di fondamentale importanza in quanto essendo la materia ora di competenza statale ed essendo collegata l'indissolubilità del vincolo ad una scelta del legislatore essa potrà, seppur dovrà attendersi il 1970, mutare a seguito di un mutamento socio-politico.

Qui si gettano le basi del futuro cambiamento.

³⁸ Cfr. *Del Progetto di codice civile del Regno d'Italia presentato al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863*, Torino 1863. In particolare si veda il *Progetto di legge per l'approvazione del primo libro del Codice civile del Regno d'Italia presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 15 luglio 1863*, pp. 16-19.